

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



11877/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -
Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere -

Oggetto

PROFESSIONI

Ud. 19/03/2021 -
CC

R.G.N. 15562/2019

Rep. C.I.

Ca. 11877

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15562-2019 proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso in proprio e
domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis)

- controricorrente -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/03/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

2627
/21

f

(omissis) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Torino, foro del consumatore, l'avv. (omissis), per sentir accertare l'inesistenza del credito del convenuto per le prestazioni di assistenza dallo stesso eseguite, in favore dell'attore, in un giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale di Monza, la Corte di Appello di Milano, la Corte di Cassazione e, in fase di rinvio, davanti alla medesima Corte di Appello ambrosiana. Si costituiva il (omissis), resistendo alla domanda principale e svolgendo riconvenzionale per la condanna dell'attore al pagamento del suo compenso, maturato in relazione ai predetti giudizi civili. Il Tribunale, dopo aver mutato il rito ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, si riteneva competente soltanto per le domande, principale e riconvenzionale, relative al giudizio di primo grado e rimetteva le altre alla Corte di Appello di Torino, sempre in applicazione della regola sul foro del consumatore.

Infine, con l'ordinanza oggi impugnata, determinava in € 7.268,06 oltre accessori il compenso dovuto al (omissis), scomputava da esso gli acconti percepiti dal professionista e condannava il (omissis) alla differenza, pari ad € 306,16, oltre al rimborso della spesa anticipata dal (omissis) per la liquidazione della parcella presso il Consiglio dell'Ordine, pari ad € 200,25.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (omissis); affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso (omissis).

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale, segnalando anche la pendenza di altro ricorso, distinto dal numero R.G. 4518/2020, proposto dal (omissis) avverso il provvedimento con il quale la Corte di Appello di Torino aveva determinato i compensi dovuti per i gradi successivi del giudizio in cui si era svolta l'attività professionale

del (omissis) , ed invocando la trattazione congiunta dei due ricorsi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata, e respinta, l'istanza di trattazione congiunta proposta dalla parte ricorrente. Il presente ricorso, infatti, si dirige avverso la decisione del Tribunale di Torino, relativa alla determinazione del compenso dovuto al (omissis) per l'assistenza del (omissis) nel primo grado del giudizio presupposto, mentre l'altro, distinto dal numero R.G. 4518/2020, concerne la diversa decisione della Corte di Appello di Torino, relativa alla determinazione dei compensi dovuti al medesimo professionista per i successivi gradi del giudizio presupposto. Diverse sono le sentenze impugnate, e diversi anche gli oggetti delle due controversie, per cui non v'è alcuna ragione per differire la decisione del presente ricorso.

Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2233, 1218, 2697, 1206 c.c., del D. M. n. 127 del 2004, degli artt. 414, 115 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente apprezzato il pregio dell'attività svolta dall'avvocato, facendo riferimento al fatto che la domanda era stata respinta dalla Corte di Appello, anche se l'oggetto della causa era limitata al solo primo grado del giudizio, essendosi il Tribunale di Torino ritenuto incompetente per il resto.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale di Torino, partendo dalle prospettazioni delle parti, ha ricostruito il valore della causa (€ 300.000, dichiarato dal (omissis): cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata) ed ha ritenuto che essa fosse di valore indeterminabile di particolare importanza (cfr. ancora pag. 7); su tali presupposti ha

liquidato il compenso, in base al D. M. n. 127 del 2004, applicabile *ratione temporis*, in complessivi € 875 per diritti ed € 5.800 per onorari; tenuto poi conto di quanto versato dal ^(omissis) _(omissis), ha determinato la differenza ancora dal medesimo dovuta. Da un lato, quindi, non sussiste alcuna violazione dell'art. 2223 c.c., in quanto il giudice di merito non ha liquidato un importo irragionevolmente basso, offensivo del decoro professionale, ma ha ricostruito quanto spettante al professionista in base alla tariffa all'epoca vigente, dando semplicemente atto degli acconti *medio tempore* percepiti. Dall'altro lato, nel motivo in esame non viene dedotta la violazione dei valori minimi della tariffa applicabile, poiché il ricorrente si limita ad invocare il riconoscimento della notula prospettata nel giudizio di merito, senza tuttavia dare atto che gli importi ivi esposti corrispondano effettivamente ai minimi tariffari: solo in presenza di violazione dei minimi previsti per lo scaglione tariffario di riferimento, invero, sussiste violazione di legge, essendo in ogni altro caso il giudice libero di applicare gli aumenti e le decurtazioni previsti dalla tariffa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'abnormità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui essa accenna alle contestazioni del cliente, che peraltro non sarebbero mai sfociate in azione di responsabilità contro l'avvocato.

La censura è inammissibile.

Da un lato, infatti, essa non coglie la *ratio* della decisione, posto che il Tribunale ha determinato il *quantum* dovuto al _(omissis) in applicazione delle tariffe professionali in vigore, non tenendo conto delle contestazioni del cliente, peraltro limitate al solo importo da riconoscere al professionista, e non al valore della sua opera. Dall'altro lato, si deve osservare che la censura si risolve in un "non motivo", nel senso che il

ricorrente non indica quale passaggio del provvedimento impugnato sarebbe oggetto della doglianza. Sul punto, il Collegio ritiene opportuno dare continuità al principio per cui *"La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicito si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti"* (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020, Rv. 658556).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM


la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per


il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 19 marzo 2021.

Il Presidente
(L. G. Lombardo)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 6 MAG. 2021

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

